



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 luglio 2020
(OR. en)

10059/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0158(NLE)**

**AGRI 222
FORETS 18
DEVGEN 108
ENV 453
RELEX 576
JUR 374
PROBA 17**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	29 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 341 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 341 final.

All.: COM(2020) 341 final



Bruxelles, 29.7.2020
COM(2020) 341 final

2020/0158 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹, approvato dal Consiglio nel 2003², propone una serie di misure, fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname onde metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea³, un meccanismo che consente la verifica della legalità del legname importato nell'UE nell'ambito dei partenariati FLEGT.

Nel 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname⁴.

I negoziati con l'Honduras sono stati avviati dalla Commissione nel 2013. La Commissione ha informato periodicamente il Consiglio dell'avanzamento dei negoziati, mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste nonché missioni degli Stati membri in Honduras. La Commissione ha altresì informato il Parlamento europeo degli sviluppi dei negoziati. In seguito alle sessioni negoziali le parti hanno organizzato regolarmente incontri pubblici con l'obiettivo di tenere informate le parti interessate in merito al processo.

L'accordo volontario di partenariato tra l'UE e l'Honduras ("accordo") contempla tutti gli elementi delle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, stabilisce il quadro, le istituzioni e i sistemi per l'attuazione del sistema di verifica della legalità del legname per il sistema di licenze FLEGT. Esso stabilisce inoltre il quadro per il monitoraggio della conformità e per la valutazione indipendente del sistema. L'accordo prevede un chiaro impegno da parte dell'Honduras a sviluppare una legislazione atta a garantire che il legname importato nel paese sia stato raccolto legalmente in conformità con la legislazione applicabile nel paese di raccolta. Questi aspetti sono definiti negli allegati dell'accordo, che offrono una descrizione dettagliata delle strutture che sosterranno lo sviluppo e l'attuazione del sistema di verifica della legalità del legname dell'Honduras, nonché dei criteri per valutare l'operatività del sistema prima di adottare una futura decisione sull'avvio del sistema di licenze FLEGT.

L'accordo mira a rafforzare la governance e l'applicazione delle normative nel settore forestale e, attraverso il sistema di licenze FLEGT, garantirà al mercato dell'UE che il legname esportato dall'Honduras proviene da legname raccolto legalmente. Una volta rilasciate le licenze FLEGT, l'accordo faciliterà il rispetto da parte degli importatori dell'UE delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso

¹ COM(2003) 251.

² GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

⁴ Documento riservato del Consiglio n. 10229/2/05 (regime di segretezza abolito il 24 settembre 2015).

derivati⁵, nel quale si afferma che il legname e i suoi derivati coperti da una licenza FLEGT sono considerati legalmente raccolti ai fini di detto regolamento.

L'accordo istituisce un meccanismo di dialogo e cooperazione tra l'UE e l'Honduras riguardo al sistema di licenze FLEGT, attraverso il comitato congiunto di attuazione. Inoltre, stabilisce i principi della partecipazione delle parti interessate, delle salvaguardie sociali, della responsabilità e della trasparenza, nonché i meccanismi relativi ai reclami concernenti l'attuazione dell'accordo, il monitoraggio di tale attuazione e la stesura di relazioni riguardo a quest'ultima.

L'accordo non si limita soltanto ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 e copre un'ampia gamma di legname e suoi derivati esportati.

Inoltre, l'accordo prevede controlli delle importazioni alle frontiere dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema di licenze FLEGT e al regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione per la sua attuazione. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT dell'Honduras, che utilizza il formato prescritto nel suddetto regolamento di esecuzione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'iniziativa è coerente con il regolamento (UE) n. 995/2010 in quanto il legname e i suoi derivati che saranno coperti da licenze FLEGT rilasciate in Honduras in conformità del presente accordo saranno considerati raccolti in maniera legale conformemente all'articolo 3 di tale regolamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Nell'ambito del piano d'azione FLEGT, la conclusione del presente accordo è pertinente per la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE poiché non si limita a promuovere il commercio di legname raccolto legalmente, ma mira altresì a rafforzare la governance nel settore forestale in Honduras migliorando la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e la partecipazione delle parti interessate. Dato che l'attuazione dell'accordo rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste, la presente iniziativa contribuirà altresì alla lotta contro il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica proposta è costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Tenendo presenti l'obiettivo e il contenuto dell'accordo, che prevede un quadro giuridico volto a garantire che tutte le importazioni nell'Unione dall'Honduras di legname e suoi derivati contemplati dall'accordo siano state prodotte legalmente, l'Unione ha competenza esclusiva per concluderlo a norma dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE conferisce al Consiglio il potere di adottare, su proposta del negoziatore, una decisione che autorizza la firma dell'accordo.

⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

- **Proporzionalità**

La conclusione del presente accordo è in linea con il piano d'azione FLEGT e si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni che autorizzano la firma di accordi internazionali.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea"¹, che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003² e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005³.
- (2) Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati su accordi di partenariato con i paesi produttori di legname onde attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale.
- (3) Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005⁴ che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione da paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.
- (4) I negoziati con la Repubblica di Honduras in vista della conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (in appresso denominato "l'accordo") si sono conclusi con successo con la sigla dell'accordo in data 14 giugno 2018.

¹ COM(2003) 251.

² GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³ GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

⁴ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

- (5) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea, fatta salva la conclusione del medesimo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dello stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*